



COMUNE DI BORORE

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE
D'USO DELLE TERRE CIVICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14.07.2022

Comune di Borore

Regolamento comunale d'uso delle terre civiche

PREMESSA

L'esercizio degli usi civici nel Comune di Borore, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:

1. L. 16.06.1927 n.1766;
2. R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;
3. L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;
4. Disposizioni Costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive;
5. Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
6. Gli usi civici, appartengono ai cittadini residenti nel Comune di Borore.

TITOLO I

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, nel rispetto della Legge Regionale n.°12 del 14.3.1994 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la gestione dei terreni soggetti a uso civico siti nel Comune di Borore.
2. Il presente Regolamento deve ispirarsi (sia per gli usi tradizionali che per gli usi non tradizionali, compresi quelli regolati da eventuali atti di concessione) a principi di trasparenza, non discriminazione, rotazione e parità di trattamento, garantendo quindi a tutti i cittadini uguali possibilità di utilizzazione.

Articolo 2

1. Al godimento dei diritti di uso civico sono ammessi tutti i residenti del Comune di Borore in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, entro i limiti consentiti dalla natura del diritto medesimo.
2. I terreni possono essere concessi, mediante atto formale, a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici, Imprese, ai cittadini aventi diritto che ne facciano richiesta, in conformità alle destinazioni d'uso previste dal presente regolamento.
3. Potranno inoltre essere concessi ad amministrazioni, enti società, cittadini singoli o associati alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94.
4. Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione è necessario che:
 - a. il richiedente sia cittadino di Borore e, nel caso di persona giuridica (nelle sue varie forme) composta da una maggioranza pari a 2/3 di persone residenti da almeno un anno o da emigrati di ritorno e con sede legale nel comune di Borore;
 - b. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
 - c. si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di Borore;

Comune di Borore

Regolamento comunale d'uso delle terre civiche

- d. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, essere in alcun caso inferiore al carico sostenuto dal comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione, gestione e vigilanza dei beni ad uso civico;
 - e. il richiedente abbia la titolarità del diritto ed abbia conseguito la maggiore età;
 - f. il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa, imposta o canoni dovuti per legge o per contratto al Comune relative a concessioni delle terre civiche;
5. La perdita della residenza comporta la conseguente decadenza del diritto all'uso civico.

Articolo 3

1. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
 - a. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b. gli interessi della collettività.

Articolo 4

1. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.
2. Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
3. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.
4. Le acque pubbliche ad uso comunitario sono tutte quelle che fanno parte del patrimonio destinate a scopi agricoli, industriali od altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
5. L'uso delle acque pubbliche dovrà sempre avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle norme sovraordinate.

Articolo 5

1. I fondi dovranno essere opportunamente dotati di fasce taglia fuoco, al fine di evitare il propagarsi di incendi.
2. L'uso del fuoco dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 6

1. Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

Comune di Borore

Regolamento comunale d'uso delle terre civiche

Articolo 7

1. È vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.
2. È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte di Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.

Articolo 8

1. Le concessioni saranno revocate nei casi di:
 - a. inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento;
 - b. mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti nella concessione;
 - c. mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
 - d. subconcessione, anche parziale;
 - e. messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione;
 - f. persone che siano state sorprese ad appiccare fuoco, in tempo di divieto, e/o senza la prescritta autorizzazione.

Articolo 9

1. Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:
 - a. **TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI**
Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione, con uso consentito seminativo e pascolo;
 - b. **TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - PASCOLI**
Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso, con uso consentito seminativo e pascolo;
 - c. **TERRENI DI TERZA CATEGORIA - BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)**
Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione del pascolamento.

Articolo 10

1. La Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Responsabile determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui all'art. 9, del valore dei beni e delle strutture presenti nel fondo e degli altri valori produttivi.

Comune di Borore

Regolamento comunale d'uso delle terre civiche

2. Il canone di concessione dei terreni dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c, della L.R. n° 12/94.
3. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti da parte del Comune e abbiano determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone minimo sarà determinato secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

Articolo 11

1. È severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili e le piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico.
2. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che sarà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi di durata del contratto.
3. Nel caso di inosservanza dei punti di cui sopra, si applicheranno le sanzioni previste dalla L.R. n° 12/94 art. 14.

Articolo 12

1. È fatto obbligo agli Assegnatari di vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

Articolo 13

1. L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, effettuerà con propri tecnici, verifica sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboscamento e di quant'altro di utilizzo comune.
2. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato, disponendo l'eventuale sospensione della concessione pluriennale.

Articolo 14

1. I compiti di gestione dei terreni del territorio comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del Settore come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

TITOLO II

USI TRADIZIONALI

CONCESSIONE PER PASCOLO, FORAGGERE O COLTURA

Articolo 15

1. Le concessioni per pascolo, foraggiere o coltura hanno durata annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre), fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 12/1994 in tema di riserva di esercizio.
2. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Articolo 16

1. Per la concessione per usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale, in base alla superficie concessa.
2. Le tariffe potranno essere diversificate sulla base della classificazione dei terreni di cui all'art. 9, del grado di infrastrutturazione dell'area concessa effettuata dall'Amministrazione Pubblica (viabilità adeguata, presenza di acqua per scopo irriguo e/o potabile ed energia elettrica, vicinanza a vie di comunicazione principali) e in base alla tipologia di utilizzo.
3. In assenza della deliberazione annuale continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente che, in ogni caso, dovranno essere aggiornate ogni triennio.

Articolo 17

1. Nell'assegnazione dei terreni sottoposti ad uso civico si cercherà, per quanto possibile, di assegnare a tutti i richiedenti una porzione di essi.
2. Nella formazione della graduatoria degli assegnatari sarà utilizzato il seguente ordine di priorità:
 - a. Coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale, Società Agricola in possesso di partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio e all'INPS e, per quanto concerne gli allevatori, del codice aziendale rilasciato dal competente servizio veterinario dell'ASL.
 - b. Fra coloro che abbiano il requisito previsto nel punto a) verrà data precedenza a coloro che non abbiano in affitto/concessione altri terreni comunali e successivamente a coloro che abbiano in affitto/concessione una quantità inferiore di altri terreni comunali;
 - c. In caso di ulteriore parità avrà precedenza il richiedente più giovane;
 - d. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

Comune di Borore

Regolamento comunale d'uso delle terre civiche

Articolo 18

1. La concessione viene revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 8 del presente regolamento, nei seguenti casi:
 - a. recinzioni permanenti tra fondo e fondo;
 - b. ingombro con detriti e pietrame dei canali di scolo delle acque;
 - c. taglio di piante;
 - d. frazionamento del fondo con mezzi non amovibili.
2. È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque.

Articolo 19

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, la suddivisione delle terre in lotti, l'indicazione dei lotti disponibili e gli eventuali vincoli di destinazione.
2. La richiesta di concessione deve essere inoltrata dai richiedenti, a seguito della pubblicazione di Avviso pubblico, su apposito modulo predisposto dal Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo.

Articolo 20

1. Gli assegnatari si obbligano a seguire le direttive del Comune sugli indirizzi produttivi, le colture, la sistemazione dei terreni per un miglioramento della produttività e il rispetto dell'ambiente.
2. Il piano di valorizzazione delle terre civiche conterrà le indicazioni di cui al comma 1.

Articolo 21

1. La concessione è soggetta a revoca se sussistono comprovati motivi di interesse pubblico sopravvenuti, la revoca non sarà assoggettata ad alcun indennizzo.

LEGNATICO

Articolo 22

1. La concessione di fare legna è limitata ai bisogni dei soli residenti, è assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni civici prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.
2. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a € 309,67 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva, l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 23

1. Per l'esercizio del diritto di uso civico del legnatico, l'Amministrazione comunale approva la lista degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione comunale.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.

Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località e la data del prelievo.

3. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di assestamento forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola nelle seguenti forme:

- a. Raccolta a titolo gratuito di legna secca:

A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 5. Per tale utilizzo è richiesta la presentazione di istanza al Responsabile del procedimento.

Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

- b. Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.

L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, procede a redigere una graduatoria tramite sorteggio, invia tutte le istanze alla Forestale che procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare.

Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.

Articolo 24

1. È fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio e verrà sanzionata secondo disposizioni.

Comune di Borore

Regolamento comunale d'uso delle terre civiche

Articolo 25

1. Nella zona assegnata per legnatico le quote di bosco da utilizzare vengono attribuite dall'Amministrazione comunale mediante personale del Comune ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico del rilascio dei buoni.
2. La vigilanza è garantita dal personale del Comune, dai Barracelli e dalla Polizia Locale.

Articolo 26

1. Solo dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato e sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il carico della legna da ardere sui mezzi, senza superare la quantità massima assegnata.
Al termine delle operazioni di carico, gli incaricati ritirano il buono legna e compilano la bolletta di transito che deve avere lo stesso numero d'ordine del buono legna.
Gli assegnatari dei buoni ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure, delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'Autorità Giudiziaria, le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno.

Articolo 27

1. Ogni anno la G.C. stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art. 13 della L.R. 12/94.

ESTRAZIONE DEL SUGHERO

Articolo 28

1. La gestione economica dell'estrazione del sughero sarà curata dall'Amministrazione Comunale. Le somme riscosse verranno introitate nel bilancio del Comune di Borore in apposito capitolato speciale dedicato alle spese di gestione delle terre gravate da usi civici art. 46 R.D. 26.12.1928 n. 332.

ANIMALI SELVATICI E FRUTTI SPONTANEI

Articolo 29

1. Per quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 della L. R. n° 12/94 in materia di raccolta consuetudinaria di animali, si fa riferimento alla normativa Venatoria vigente.

2. In merito alla raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei, trattandosi di produzioni annue stimabili in quantità irrilevante, non sussiste la necessità di disciplinare tale attività.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

Articolo 30

1. Il consiglio comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, approva il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/94.
2. Il piano può prevedere che i terreni siano concessi ad Enti, Associazioni, cittadini, singoli o associati, cooperative di servizi e di produzione, società tra i cittadini residenti e titolari del diritto stesso.
3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un piano di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate all'incremento agricolo, forestale, turistico e sostenibile e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.
4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - a. risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
 - b. è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso;
5. In presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale.
6. In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
7. **Comma abrogato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 14.07.2022.**
8. Tutti gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.
9. Forme di utilizzazione non tradizionali:
 - a. gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - b. gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
 - c. gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti;
 - d. gestione di punti di sosta per il turismo equestre;
 - e. gestione attività turistiche: campeggio, chioschi ecc;
 - f. gestione attività sportive;
 - g. concessioni di aree per attività economiche coerenti con la vocazione del territorio;

Non è possibile autorizzare utilizzazioni non tradizionali senza piano di valorizzazione e recupero approvato, salvo per destinazioni di recupero ambientale e forestazione.

N.B. Le utilizzazioni non tradizionali saranno previste dal Piano di Valorizzazione e devono essere approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 12/94.

Comune di Borore

Regolamento comunale d'uso delle terre civiche

Articolo 31

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulle opere da eseguire sul bene. Il progetto e la relazione verranno sottoposti al parere del Responsabile del procedimento e all'approvazione del Consiglio Comunale.

Articolo 32

1. Dalla concessione vengono escluse strade, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

Articolo 33

1. In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al demanio civico senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

Articolo 34

1. È vietato tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

Articolo 35

1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione comunale salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Articolo 36

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994, in relazione agli usi civici, il Comune può revocare la concessione, ed in particolare per:
 - a. mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dalla concessione;
 - b. mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;
 - c. sub concessione, anche parziale;
 - d. messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione.

TITOLO IV

CONTROVERSIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 37

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà risolta secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

Articolo 38

1. Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da €103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).
2. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima, In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
3. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'Ufficio sulla base della documentazione in atti.
4. In caso di persistenti violazioni delle norme del presente Regolamento si procederà alla revoca della concessione.
5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Articolo 39

1. I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n° 332.

A tal fine sono istituiti degli appositi capitoli in bilancio di amministrazione.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 40

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. I terreni sotto contratto di concessione devono essere adattati alla legge regionale 12 marzo 1994, n.12 in materia di usi civici.
3. Relativamente ai terreni gravati da uso civico, il Comune promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L. R. n. 12/1994.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.03.1994, n° 12 in materia di Usi Civici.

Articolo 41

1. Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Articolo 42

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.
2. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene dal presente regolamento ma, altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

Articolo 43

1. Il responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Articolo 44

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio.